FISSAZIONE AL 1 GENNAIO 1979 DEL TERMINE PREVISTO DALLO ART. 113, DECIMO COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, PER LA CESSAZIONE DI OGNI CONTRIBUZIONE, FINANZIAMENTO O SOVVENZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI ALLA TABELLA B DEL MEDESIMO DECRETO

Art. 1-quinquies

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo a qualsiasi titolo all'ente soppresso sono affidate al comitato di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267. Al comitato saranno attribuiti, per le occorrenze della liquidazione delle societa' di cui al comma seguente, gli aumenti del fondo di dotazione deliberati anche a favore dell'ente soppresso. Le partecipazioni azionarie delle societa' inquadrate nel predetto ente nonche' i rapporti patrimoniali e giuridici dell'EAGAT saranno assegnati all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e verranno collocati dall'EFIM in una speciale gestione priva di personalita' giuridica, contabilmente e finanziariamente separata. L'EFIM provvede, nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislative:

a) al ripianamento delle perdite e al risanamento delle gestioni delle societa' gia' facenti capo all'EAGAT;

b) all'inquadramento nell'EFIM delle societa' o stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, gia' inquadrate nell'EAGAT;

c) al trasferimento alle regioni delle attivita', patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attivita' e i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria, nonche' al trasferimento alle regioni interessate delle attivita' e del patrimonio del Centro ittico tarantino campano S.p.a.

Versione in vigore dal 25 ottobre 1978, non più in vigore dal 6 novembre 1978 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dallo art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto
Estremi	Decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/fissazione-al-1-gennaio-1979-del-termine-previsto-dallo-art-113/art-1-quinquies/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

quinquies

quinquies